

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E LAVORAZIONE PER CONTO TERZI

ATTIVITA' DI VENDITA

GENERALE

Le presenti condizioni generali di vendita regolano rapporti di vendita della Futura srl, che sarà d'ora in poi chiamata venditrice. Tutte le vendite sono fatte secondo le condizioni qui di seguito indicate che il cliente d'ora innanzi chiamato "acquirente" dichiara di conoscere ed accettare formalmente, qualsiasi altra condizione qui non specificata, salvi i casi previsti dalla legge, si ha per non valida, salvo non sia espressamente approvata per iscritto dalla venditrice.

1. OGGETTO

1.1 Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte della venditrice di nastri adesivi speciali o la lavorazione per conto terzi.

Il solo acquirente ha la responsabilità di verificare che il materiale fornito dalla venditrice sia idoneo all'uso che l'acquirente intende farne.

A questo scopo la venditrice potrà fornire dei campioni all'acquirente, su richiesta di questi, al fine di provare il materiale prima di effettuare un ordine. L'effettuazione dell'ordine da parte dell'acquirente successiva alla fornitura dei campioni significa che l'acquirente accetta la qualità del materiale come idonea per l'uso che intende farne.

2. MODALITA' DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI

2.1 L'acquirente invia alla venditrice ordini scritti specifici contenenti l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti richiesti, nonché il tipo e le quantità degli stessi.

2.2 Il contratto si perfeziona nel momento in cui all'acquirente perviene l'accettazione scritta della venditrice.

3. PREZZI

3.1 I prezzi applicabili a ciascuna vendita sono quelli indicati nel listino del venditore al momento della consegna.

3.2 I prezzi sono comprensivi dei costi di imballaggio ma non di quelli relativi al trasporto ed all'assicurazione, né degli eventuali oneri (tasse ed imposte) che sono a carico esclusivamente dell'acquirente.

4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1 Tutte le fatture sono pagabili al domicilio della venditrice ed il pagamento dovrà avvenire per l'intera somma indicata in fattura senza alcuna deduzione, o sconto e senza la possibilità di compensazione, salvo sia diversamente stabilito.

Le modalità ed i termini di pagamento sono quelli indicati in fattura.

4.2 In caso di inadempimento da parte dell'acquirente, la venditrice senza alcun pregiudizio, per quanto ulteriormente stabilito dalle condizioni generali avrà il diritto

di :

a) applicare gli interessi di mora su quanto ancora dovuto pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti.

b) sospendere ogni ulteriore consegna di prodotti all'acquirente sino al pagamento dell'intero prezzo.

c) risolvere il contratto mediante comunicazione scritta.

d) richiedere l'immediata restituzione di tutti i prodotti, la cui proprietà non sia ancora passata all'acquirente, secondo quanto disposto dalla seguente clausola 6.

5. CONSEGNA

5.1 La venditrice si impegna a rispettare i termini di consegna, che sono considerati indicativi, nei limiti del possibile. Qualora il termine di consegna non sia rispettato dalla venditrice, l'acquirente non può richiedere la risoluzione del contratto, a meno che il ritardo sia tale da concretarsi in un grave inadempimento e superi i tre mesi. La venditrice non sarà ritenuta responsabile per perdite e costi direttamente, o indirettamente collegati al ritardo.

5.2 La consegna si intende eseguita nel luogo in cui la venditrice rimette la merce al primo vettore.

5.3 L'acquirente si impegna ad accettare la consegna nel momento in cui la venditrice comunicherà la propria disponibilità ad effettuarla e nel caso in cui l'acquirente dopo tale data richieda alla venditrice di trattenere i prodotti, questi saranno conservati in magazzino dalla venditrice e a rischio dell'acquirente. L'acquirente dovrà corrispondere il prezzo integralmente ed in aggiunta sarà tenuto al rimborso dei costi di immagazzinaggio ritenuti adeguati dalla venditrice.

In tal caso nessuna contestazione potrà essere sollevata in merito ad eventuali vizi e difetti del prodotto venduto.

5.4 La venditrice si riserva il diritto di eseguire il contratto attraverso consegne parziali.

5.5 I rischi del trasporto e le spese sono a carico dell'acquirente dalla consegna del bene al primo vettore, anche se la venditrice si incarica della spedizione e delle relative coperture assicurative, che peraltro non coprono i rischi di guerra, o quelli risultanti da cause di forza maggiore.

5.6 I reclami correlati al trasporto dei prodotti devono essere menzionati per iscritto dall'acquirente sui documenti di trasporto.

6. RISERVA DI PROPRIETA'

6.1 Le merci di valore unitario superiore ad € 500, ancorché consegnate all'acquirente, restano di esclusiva proprietà della venditrice sino al totale pagamento del prezzo, o delle cambiali, o tratte che si intendono rilasciate a smobilizzo e garanzie del credito. Sino all'avvenuto integrale pagamento del prezzo l'acquirente non potrà disporre della merce, che dovrà utilizzare con la massima diligenza.

6.2 Il ritardo nei pagamenti da parte dell'acquirente produrrà di diritto la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 cod. civile);

conseguentemente, la venditrice potrà pretendere l'immediato pagamento del residuo prezzo, o, a sua scelta, la risoluzione del contratto con l'immediata restituzione della merce venduta. In tale ultima ipotesi le somme già riscosse verranno trattenute dalla venditrice a titolo di compenso dell'uso e del deprezzamento del valore delle merci e per i danni, salva la possibilità di agire giudizialmente per il risarcimento dei maggiori danni subiti dalla venditrice.

6.3 Qualora le cose vendute vengano colpite da pignoramento o da altre azioni giudiziarie prima dell'integrale pagamento del prezzo, l'acquirente dovrà darne immediata comunicazione scritta alla venditrice notificando altresì all'ufficio giudiziario competente ad al precedente che le cose stesse sono di proprietà della venditrice in forza del presente contratto.

6.4 L'acquirente dovrà altresì informare preventivamente la venditrice di eventuali trasferimenti della sede in altra località. La venditrice si riserva la facoltà di eseguire la trascrizione (art. 2762 cod. civile) per il privilegio.

7. GARANZIA RECLAMI E CONTESTAZIONI

7.1 La venditrice garantisce la buona qualità e conformità dei prodotti commercializzati agli standard della ditta produttrice ed ai campioni, ove forniti, ed alle caratteristiche tecniche richieste dall'acquirente, se espressamente accettate dalla venditrice.

7.2 E' obbligo dell'acquirente verificare all'atto del ricevimento che la merce consegnata non sia danneggiata e segnalare eventuali danni con:

a) annotazione delle divergenze sui documenti di trasporto;

b) verifica che il materiale inscatolato non sia danneggiato;

c) comunicazione alla venditrice del danno entro 24 ore dal ricevimento della merce.

Qualsiasi reclamo avanzato non rispettando questa procedura sarà invalidato.

7.3 E' obbligo dell'acquirente verificare che il materiale acquistato sia conforme alle specifiche commerciali e tecniche richieste, nel caso venissero accertate divergenze o anomalie nei prodotti compravenduti l'acquirente dovrà segnalare dette divergenze con lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento della merce stessa, ovvero da quando è stata messa a disposizione dell'acquirente.

7.4 Nell'ipotesi in cui la venditrice non riceva alcuna comunicazione scritta dall'acquirente secondo quanto indicato nelle clausole 7.2 e 7.3, i prodotti si considerano accettati dall'acquirente, che decadrà dal diritto di inoltrare reclami alla venditrice per eventuali perdite, danni, vizi e mancanza delle qualità palesi.

7.5 La garanzia della venditrice si limiterà unicamente, a scelta, alla sostituzione, o rimborso della partita dietro restituzione dei prodotti difettosi, o riconosciuti non conformi.

L'obbligo di sostituzione e rimborso non potrà eccedere in ogni caso il valore della fattura, per i prodotti riconosciuti non conformi.

8. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

8.1 Nel caso in cui l'acquirente avanzi un reclamo, che sia fondato, secondo le modalità previste dalla clausola 7.2 e 7.3, la venditrice dovrà sostituire o riparare i prodotti gratuitamente, o a discrezione dell'acquirente, restituire a questi il prezzo dei prodotti. In tal caso la venditrice non avrà ulteriori responsabilità derivanti da danni o perdite.

ATTIVITA' DI LAVORAZIONE PER CONTO TERZI

9. OGGETTO

La Futura srl esercita un'attività di lavorazione per conto terzi su materia prima fornita dal committente.

10. MODALITA' DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI

Il committente invia alla Futura ordini scritti che riporteranno dettagliatamente i quantitativi di materia prima su cui eseguire il lavoro e tutte le necessarie informazioni per consentire la corretta esecuzione degli ordini con la descrizione specifica del tipo di lavorazione da eseguire.

Il contratto si perfeziona nel momento in cui al committente perviene entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, l'accettazione scritta, da parte della Futura con indicazione del prezzo, del luogo, termini e modalità di consegna.

11. CONSEGNA

11.1 La consegna del prodotto avverrà presso lo stabilimento della Futura indicato nella conferma d'ordine o presso il terzo da essa indicato.

11.2 I termini di consegna del prodotto lavorato sono quelli stabiliti dalla Futura e decorrono di volta in volta dal ricevimento da parte di Futura delle singole partite di materia prima da lavorare e nel caso di consegne differite, il termine comincia a decorrere da ogni consegna.

11.3 Il mancato ritiro della merce da parte del committente entro i termini di consegna stabiliti costituisce accettazione del prodotto, senza possibilità di apporre ulteriori riserve.

11.4 Il trasferimento al committente dei rischi relativi al prodotto consegnato si verificherà al momento della consegna.

12. TRASPORTO

Tutte le spese di trasporto della materia prima e del prodotto lavorato, nonché i rischi ad esso connessi sono esclusivamente a carico del committente.

13. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

13.1 Per le prestazioni relative alla lavorazione saranno riconosciuti alla Futura i corrispettivi indicati nella conferma d'ordine (comprensivi del confezionamento, dell'imballaggio e di ogni onere, indennità, costo e spesa).

13.2 L'emissione ed il pagamento delle fatture Futura avverranno secondo le modalità ed i termini pattuiti, ovvero 30 giorni data fattura fine mese. Le fatture sono pagabili al domicilio della Futura.

13.3 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il committente deve a Futura senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti percentuali, salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo del pagamento ecceda i 30 giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.

13.4 In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

14. DIFETTOSITA' DEI PRODOTTI, RECLAMI E RESPONSABILITA'

14.1 La Futura garantisce la prestazione a regola d'arte del lavoro commissionato come da ordine.

14.2 E' obbligo del committente verificare all'atto della consegna che il prodotto consegnato sia conforme alle specifiche commerciali e tecniche richieste nell'ordine.

14.3 Qualora venissero accertati vizi o difformità nel prodotto consegnato da Futura il committente dovrà segnalare dette divergenze con lettera raccomandata A.R. entro 8 giorni dalla consegna della merce.

14.4 In caso Futura non riceva comunicazione scritta entro il termine stabilito, ovvero tale comunicazione pervenga oltre il termine previsto, il prodotto si considera accettato dal committente, che decade dal diritto di inoltrare reclami a Futura per eventuali perdite, vizi, danni e mancanza di qualità nella lavorazione effettuata.

15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

I danni subiti nel corso della lavorazione del prodotto sono a carico del committente per quanto riguarda la materia prima da lui fornita, e per il resto sono a carico di Futura, su cui grava solamente il costo della lavoro effettuato.

16. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine al presente contratto si conviene l'esclusiva competenza del foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del cod. civile si approvano espressamente le seguenti clausole del su esteso contratto 3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16.